

REGOLAMENTO (CEE) N. 977/76 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 1976****che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 704/76⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 930/76⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁷⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 2744/75⁽⁸⁾ e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 704/76, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

(5) GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 25.

(6) GU n. L 106 del 23. 4. 1976, pag. 27.

(7) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(8) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 aprile 1976 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in UC/t	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a) ⁽²⁾	63,97	61,47
11.02 C I ⁽²⁾	76,45	73,95
11.02 D I ⁽²⁾	49,64	47,14
11.02 E II a) ⁽²⁾	88,20	83,20
11.02 F I ⁽²⁾	88,20	83,20
11.02 G I	39,67	34,67
11.07 A I a)	91,27	82,27
11.07 A I b)	70,47	61,47
11.08 A III	82,82	65,82
11.09 A	269,68	119,68
11.09 B	269,68	119,68

^(*) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.